



Decreto Dirigenziale n. 64 del 19/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA: MATALUNI S.P.A. - MONTESARCHIO - VIA BADIA AREA PIP.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, provenienti da impianti o attività che producono emissioni in atmosfera;
- che il suddetto decreto ha abrogato il DPR 203/88, il DPCM 21.7.89 e il DPR 25.07.91;
- che la ditta Mataluni S.p.a. legale rappresentante Biagio Mataluni, nato a Benevento il 01/09/61, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 389 del 22/06/05, prodotte dalla attività di "lavorazioni olii alimentari" stabilimento di via Badia area PIP – Montesarchio (BN);
- che il Sig. Vincenzo Mataluni, nato a Benevento il 17/02/65, legale rappresentante della ditta Mataluni S.p.a., con sede legale e stabilimento sito in Montesarchio (BN), via Badia area PIP, ha presentato, in data 07/01/11, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 per la modifica dell'impianto dovuta all'installazione di due nuove linee di imbottigliamento in PET ed all'equipaggiamento di numero 8 linee di imbottigliamento in PET con etichettatrici SLEEVE;
- che in data 16/03/11, si è tenuta la Conferenza di Servizi in cui il rappresentante del SUAP del Comune di Montesarchio (BN) depositava apposito parere ove veniva espressa una valutazione-parere negativa al rilascio della suddetta autorizzazione, in quanto l'opificio risultava avere difformità urbanistiche;

CONSIDERATO

- che sulla base del predetto parere del Comune di Montesarchio (BN) la Conferenza di Servizi del 16/03/11, si è conclusa con la determinazione unanime che l'istanza non può essere accolta per mancanza di presupposti di legittimità urbanistica;
- che con nota 221721 del 23.03.11, in ottemperanza all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., è stato preannunciato alla ditta Mataluni S.p.a. il non accoglimento, con motivazione, dell'istanza;
- che la ditta Mataluni S.p.a. in data 04/04/11 prot. n. 265053 ha presentato documentazioni e osservazioni in merito entro i termini previsti dal suddetto art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i., in particolare sostenendo la erroneità del parere espresso dal Comune di Montesarchio (BN) e la liceità urbanistica dell'immobile al quale è stata, peraltro, rilasciata anche l'agibilità;
- che con nota prot. n. 291022 del 12/04/11, le suddette osservazioni, tenuto conto che la motivazione a base del diniego dell'autorizzazione è il parere negativo espresso dal Comune di Montesarchio (BN), sono state trasmesse allo stesso con richiesta di esprimersi in merito;
- che a seguito di vari solleciti, da ultimo nota prot. 448437 del 08/06/11, il Comune di Montesarchio (BN) - Settore Edilizia Privata - ha trasmesso il provvedimento, prot. 13367 del 05/07/11, di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i. del permesso di costruire in sanatoria del 02/05/05 prot. 7102 rilasciato alla ditta Mataluni S.p.a., in quanto "emesso in carenza dei presupposti di legge, viziato da illegittimità originaria nella forma dell'eccesso di potere, determinato dall'infedele rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda di sanatoria, che ha tratto in errore l'amministrazione nella verifica dell'effettiva consistenza del manufatto abusivo all'epoca della presentazione dell'istanza, determinato, così, un vizio genetico del provvedimento amministrativo in esame, oltre ad inficiare la determinazione delle sanzioni impartite e corrisposte (danno ambientale e contributi di costruzione). Nonché, per non aver ottemperato a due delle condizioni speciali contenute nel P.d.C. in sanatoria, quali elementi essenziali per l'efficacia dello stesso, e per aver commesso ulteriori abusi edilizi e paesaggistici sul manufatto oggetto di Sanatoria";
- il predetto Comune di Montesarchio (BN) ha precisato altresì che provvederà a breve all'annullamento dell'agibilità del 17/02/10 prot. 3951;

DATO ATTO

- che il Comune di Montesarchio (BN) ha confermato il parere negativo, adottando altresì ulteriori atti ablativi relativi al suddetto immobile, replicando alle eccezioni mosse dalla azienda Mataluni S.p.a.;

VISTI

- Il D.lgs 152/06 smi;
- legge 241/90;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente;

RITENUTO

che l'istanza, acquisita al prot. 11281 del 07.01.11, avanzata, ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.lgs 152/06, dalla ditta Mataluni S.p.a. legalmente rappresentata dal Sig. Vincenzo Mataluni non è accoglibile,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

di rigettare, conformemente alle risultanze della Conferenza di Servizi del 16/03/11, l'autorizzazione alla modifica sostanziale di cui all'art 269 comma 8 del D.lgs 152/06, presentata in data 07.01.11 ed acquisita al prot. 11281, dalla ditta Mataluni S.p.a., con sede legale e stabilimento sito in Montesarchio (BN), via Badia zona PIP legalmente rappresentata dal Sig. Vincenzo Mataluni, nato a Benevento il 17/02/65, in quanto l'immobile interessato dalla suddetta modifica non è conforme alla normativa urbanistica come certificato dal Comune di Montesarchio (BN).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60gg decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Campania o entro 120gg ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente atto è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

- notificare il presente atto alla Ditta Mataluni S.p.a.;
- darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Montesarchio (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento e al SUAP di Benevento;
- trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Antonello Barretta